



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MARGHERITA CASSANO	- Presidente Aggiunto -
GIACOMO TRAVAGLINO	- Presidente di Sezione -
ENRICO MANZON	- Consigliere -
ALBERTO GIUSTI	- Consigliere -
LINA RUBINO	- Consigliere -
MARCO MARULLI	- Consigliere -
GIULIA IOFRIDA	- Consigliere -
ANNALISA DI PAOLANTONIO	- Rel. Consigliere -
FRANCESCO MARIA CIRILLO	- Consigliere -

Oggetto

DISCIPLINARE
MAGISTRATI

Ud. 05/07/2022 - PU

R.G.N. 3782/2022

Rep.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 3782-2022 proposto da:

(omissis)

elettivamente domiciliata in

(omissis)

presso lo studio dell'avvocato

(omissis)

che la

rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro



PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA;

- intimati -

avverso l'ordinanza n. 3/2022 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA
MAGISTRATURA, depositata il 13/01/2022.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2022
dal Consigliere ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale RENATO
FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato (omissis) .

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza del 30 aprile 2019 la Sezione disciplinare del Consiglio
Superiore della Magistratura disponeva, ex art. 22 d.lgs. n. 109/2006, la
sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio della dott.
(omissis) magistrato addetto alla Sesta Sezione civile del
Tribunale di (omissis) competente in materia di esecuzioni immobiliari, nei cui
confronti era stata esercitata l'azione disciplinare in relazione ai fatti descritti
nell'incolpazione articolata in otto capi.

Alla (omissis) erano stati, in sintesi, contestati illeciti consistiti: nella
consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla
legge; nell'aver tenuto comportamenti reiterati e scorretti nei confronti delle
parti, dei loro difensori, dei testimoni e di altri magistrati nel medesimo
ufficio; nella grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza
inescusabile. La Sezione, ritenuto sussistente il *fumus* in relazione a sette
degli otto capi contestati, aveva rilevato che i fatti determinavano
incompatibilità dell'incolpata con l'esercizio delle funzioni giudiziarie in
qualunque luogo e funzione, perché rivelatori di mancanza di equilibrio, di
imparzialità, di consapevolezza del ruolo di giudice, sicché aveva ritenuto
non ostativo all'adozione della misura l'intervenuto trasferimento d'ufficio per
incompatibilità ambientale, disposto dal Plenum del C.S.M. in data 21 marzo
2019.



2. I ricorsi per cassazione proposti dalla (omissis) avverso il provvedimento di sospensione nonché avverso l'ordinanza del 1° agosto 2019 che aveva rigettato l'istanza di revoca, previa riunione, venivano accolti solo parzialmente da queste Sezioni Unite che, con sentenza n. 29833 del 18 novembre 2019, cassava per difetto di motivazione le ordinanze impugnate, enunciando il principio di diritto secondo cui l'applicazione della misura amministrativa del trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale con privazione delle funzioni monocratiche non osta alla successiva applicazione della sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio solo a condizione che il giudice disciplinare dia conto dell'attualità delle esigenze cautelari e valuti, a tal fine, il comportamento tenuto dal magistrato nell'esercizio delle funzioni nella nuova sede.

3. In sede di giudizio di rinvio la Sezione disciplinare, con ordinanza n. 4 del 15 gennaio 2020, confermava la misura cautelare disposta, dando atto nella motivazione della circostanza che il trasferimento, risalente al 21 marzo 2019, non aveva mai avuto attuazione, sicché il giudizio doveva necessariamente essere espresso in relazione alle condotte contestate, apprezzando anche i comportamenti tenuti dalla (omissis) a partire dai primi anni '90, già oggetto di cognizione in sede amministrativa e disciplinare.

Rilevava che le condotte oggetto di incolpazione, descritte nei sette capi ritenuti fondati e sulle quali si era formato giudicato cautelare, facevano risaltare: una marcata propensione della dott. (omissis) allo scontro personale e al litigio verboso ed aggressivo; la sistematica tendenza a ravvisare, in contesti del tutto fisiologici nel lavoro giurisdizionale, complotti e trame a suo danno; l'incapacità di mantenere distinta la sfera professionale da quella personale e, in definitiva, una grave mancanza di equilibrio e di imparzialità nell'esercizio della giurisdizione.

4. Con sentenza n. 18303 del 3 settembre 2020 queste Sezioni Unite respingevano il ricorso per cassazione proposto dalla (omissis) ed evidenziavano che il giudice del rinvio si era correttamente uniformato al principio di diritto enunciato nella pronuncia rescindente ed aveva compiutamente motivato sulle ragioni per le quali doveva essere adottata la misura cautelare più severa.



5. La dott. (omissis) presentava istanza di revoca o modifica della misura, fondata essenzialmente su due circostanze sopravvenute: a) le dichiarazioni rese al suo difensore dal dott. (omissis) che confermavano quanto emerso da alcune *chat* estratte dal telefono dello stesso dott. (omissis) e dalle quali si desumeva che il provvedimento cautelare era stato commentato con frasi del tipo «finalmente ce l'abbiamo fatta», «... dovevamo provvedere noi a fare quello che è stato fatto, a cacciare la dottoressa (omissis) da (omissis) Meno male che ci siamo riusciti»; b) la sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva annullato la pronuncia di primo grado di condanna della (omissis) per il reato di tentata concussione ai danni della s.p.a. Riscossione Sicilia.

6. Con l'ordinanza qui impugnata, n. 3 del 13 gennaio 2022, la Sezione disciplinare ha rigettato la richiesta di revoca o modifica della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio rilevando, in sintesi, che:

a) la sussistenza dei fatti nella loro materialità, nonché l'apprezzamento della loro gravità e dell'incompatibilità con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali, erano stati ripetutamente valutati dalla Sezione con provvedimenti ritenuti esenti da vizi logici e giuridici, sicché rispetto agli illeciti contestati si era formato giudicato cautelare quanto al *fumus*;

b) le circostanze sopravvenute non legittimavano un diverso giudizio né evidenziavano il venir meno delle esigenze cautelari in quanto, da un lato, l'esultanza con la quale due ex consiglieri del C.S.M. avevano commentato il provvedimento, valutata nella sua obiettività, non costituiva un elemento apprezzabile nel giudizio sulla sussistenza e gravità degli addebiti, giacché non idonea a mitigare o elidere la rilevanza disciplinare delle condotte, dall'altro, la sentenza della Corte d'Appello, che aveva annullato la condanna inflitta dal Tribunale per ragioni procedurali e non sostanziali, riguardava vicende che formavano oggetto di contestazione in altro procedimento disciplinare, sospeso per pregiudizialità penale, che, come chiarito dalle Sezioni Unite erano state considerate «esclusivamente per completezza descrittiva del contesto complessivo che ha fatto da sfondo alle condotte oggi autonomamente censurate»;



c) la considerazione degli asseriti profili di novità non modificava minimamente il precedente giudizio, perché tutte le condotte contestate nei capi di incolpazione erano «all'evidenza sintomatiche di una personalità che, via via, con comportamenti che nel tempo si sono intensificati ed aggravati, ha dimostrato l'incapacità di saper discernere ciò che può e non può essere utilizzato in un provvedimento giudiziario, ciò che può o non può essere affermato nel contesto di un rapporto professionale, sia esso riservato, come una camera di consiglio o pubblico, come un convegno»;

d) anche nel corso del procedimento disciplinare la (omissis) aveva manifestato assenza di equilibrio e di controllo, perché, nel rendere dichiarazioni spontanee, aveva formulato accuse nei confronti dei componenti della Sezione disciplinare, definendo aberrante e vergognosa l'ordinanza cautelare ed asserendo che i provvedimenti adottati stravolgevano le norme di diritto al punto che sarebbe stata giustificata l'adozione della misura cautelare nei confronti dei loro autori.

7. Per la cassazione della ordinanza la dott. (omissis) ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi.

L'intimato Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva.

8. In prossimità dell'udienza di discussione ha depositato «per mera notizia» copia del dispositivo della sentenza del Tribunale di Enna, in composizione monocratica, che il 30 giugno 2022 ha assolto la dott. (omissis) dal reato p.e p. dagli artt. 336 e 61 n. 9 cod. pen.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia «violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. ed all'art. 22 del d.lgs. n. 109/2006, per avere l'ordinanza gravata di ricorso mediante argomentare manifestamente illogico, completamente apparente, ed a tratti mancante affermato che nessuna delle circostanze invocate dalla difesa della dott.ssa (omissis) appaia in alcun modo idonea a legittimare una revisione delle misure cautelari adottate..». Si sostiene che



la Sezione disciplinare, limitandosi a fare riferimento alla obiettività dei commenti documentati dalle *chat* acquisite, non avrebbe tenuto conto, come invece andava fatto, del più ampio contesto nel quale si iscrivevano quelle dichiarazioni, idonee a dimostrare che esisteva a livello locale e nazionale un sodalizio tra le correnti di (omissis) e che quel sodalizio aveva deciso di allontanare da (omissis) la (omissis) perché personaggio scomodo, estraneo al sistema ed alle logiche correntizie. Aggiunge la ricorrente che anche l'annullamento della condanna penale da parte della Corte d'appello di Messina doveva essere apprezzato quale circostanza idonea ad attenuare il quadro di gravità degli addebiti, perché quella vicenda era stata richiamata nelle precedenti ordinanze adottate e, quindi, non poteva essere semplicisticamente ritenuta estranea al procedimento.

2. La seconda censura denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. ed all'art. 22 d.lgs. n. 109/2006 «per avere la ordinanza gravata di ricorso, mediante argomentare nuovamente apparente, manifestamente illogico nonché, a tratti, del tutto mancante affermato la sussistenza del *periculum in mora*, ovvero che le circostanze addotte dalla difesa non andrebbero, comunque, ad elidere l'autonomia rilevanza disciplinare delle condotte ascrivibili all'incolpata...». La ricorrente addebita alla Sezione disciplinare di essersi limitata a richiamare la motivazione della sentenza delle Sezioni Unite, ormai superata dagli elementi probatori prodotti a sostegno dell'istanza di revoca o sostituzione della misura. Aggiunge che le dichiarazioni spontanee dovevano essere intese come espressione dell'esercizio del diritto di difesa e non «-seguendo un ordito argomentativo manifestamente illogico -come indici di non equilibrio e controllo». Riprendendo argomenti già sviluppati nel primo motivo, la ricorrente sostiene che quelle dichiarazioni dovevano essere valutate alla luce di quanto riferito dal (omissis) e nascevano dalla necessità di difendersi dal sistema correntizio, al quale ella era estranea, sistema che aveva intenzionalmente perseguito l'intento di allontanarla da (omissis)

3. Con il terzo motivo è dedotta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 275 cod. proc. pen. ed all'art. 22 d.lgs. n. 109/2006 «per avere la ordinanza gravata di ricorso ritenuto-alla stregua di



un iter argomentativo manifestamente illogico ed apparente – che la più grave misura cautelare in concreto applicata sia l'unica idonea a salvaguardare il bene protetto dell'esercizio equilibrato, imparziale, sobrio e corretto della funzione giurisdizionale....». Ribadito che la (omissis) è stata vittima del sistema correntizio locale, che aveva fatto pressioni affinché la stessa fosse allontanata da (omissis) on il motivo si sostiene che le dichiarazioni del (omissis) dovevano essere apprezzate quanto meno nel giudizio di proporzione ed adeguatezza della misura.

4. I motivi, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono infondati.

Occorre richiamare in premessa l'orientamento consolidato secondo cui il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione delle decisioni della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura è limitato, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), al controllo della congruità, adeguatezza e logicità della stessa, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Cass. S.U. 4 novembre 2020 n. 24631; Cass. S.U. Cass. S.U. 19 marzo 2019 n. 7691).

Ciò vale anche per le decisioni assunte in tema di misure cautelari in relazione alle quali si è osservato che l'adozione, non concretando l'irrogazione di una sanzione disciplinare, non richiede un completo accertamento in ordine alla sussistenza degli addebiti, riservato al giudizio di merito sull'illecito disciplinare, ma presuppone comunque una valutazione circa la rilevanza dei fatti contestati, astrattamente considerati, e la delibazione della possibile sussistenza degli stessi (Cass. S.U. 27 gennaio 2020 n. 1719).

Quanto, poi, alle ordinanze che accolgono o respingono l'istanza di revoca della misura è stato precisato che i motivi di impugnazione possono riguardare unicamente vizi propri dell'atto, ma non con riferimento a questioni risolte dalla ordinanza che ha adottato il provvedimento cautelare (Cass. S.U. 22 agosto 2019 n. 21604).



4.1. Nel caso di specie la legittimità della misura disposta è già stata vagliata con i precedenti citati nello storico di lite con i quali queste Sezioni Unite hanno affermato che:

- a) in tema di responsabilità disciplinare del magistrato, costituisce comportamento gravemente scorretto del magistrato, nei confronti di altri magistrati, delle parti e dei loro difensori, rilevante in sede disciplinare, a norma del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. d), inserire in provvedimenti giurisdizionali valutazioni e giudizi personali (o effettuare pubbliche dichiarazioni) sull'operato di altri colleghi e su vicende estranee all'oggetto dei procedimenti nei quali sono pronunciati, tanto più se oggettivamente denigratori nei loro confronti (Cass. S.U. n. 29833/2019);
- b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione del magistrato, costituente illecito disciplinare, a norma del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. c), non può essere esclusa nel caso in cui sia proposta una istanza di ritorsione che il magistrato ritenga inammissibile (nella specie, sul presupposto che l'istante non fosse in ipotesi legittimato ad intervenire, e quindi ad assumere la qualità di parte, nella procedura esecutiva), quando si configuri un obbligo di astensione nei casi di cui all'art. 52 c.p.c., (nella specie, n. 3), sussistendo anche l'illecito della grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, a norma del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett., g), qualora il magistrato non disponga la sospensione del procedimento e compia atti ulteriori del procedimento (Cass. S.U. n. 29833/2019);
- c) l'applicazione della misura amministrativa del trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale con privazione delle funzioni monocratiche, a norma del R.D. 31 maggio 1946, n. 511, art. 2 modificato dal D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 26 non osta alla successiva applicazione della misura della sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio, a condizione che il giudice disciplinare dia conto della perdurante attualità delle esigenze cautelari giustificative della predetta misura o, in alternativa, della idoneità della misura cautelare minore del trasferimento d'ufficio, ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 13 o art. 22, comma 1, tenendo conto del comportamento tenuto dal magistrato nell'esercizio delle funzioni nella



nuova sede ove è stato trasferito in via amministrativa e comunque successivamente all'adozione della misura di cui al R.D. del 1946, art. 2 (Cass. S.U. n. 29833/2019);

d) la perdita di credibilità e il deficit registrato anche sotto il profilo dell'equilibrio non hanno limiti territoriali e non potrebbero essere superati con un mero trasferimento di sede (Cass. S.U. n. 18303/2020).

4.2. L'ordinanza qui impugnata, richiamato *per relationem* il giudicato cautelare, ha escluso che le circostanze sopravvenute fossero idonee a modificare il giudizio già espresso, e la motivazione, riportata nello storico di lite, non è né apparente né illogica.

Il sindacato sulla motivazione ex art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. deve mirare a verificare che la stessa a) sia "effettiva" e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr. fra le tante Cass. Sez. 2, 14 giugno 2022, n. 23236). Non è, dunque, sufficiente che gli atti invocati dal ricorrente siano astrattamente idonei a fornire una diversa ricostruzione e valutazione dei fatti rispetto a quella della sentenza impugnata perché al giudice di legittimità è preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. Sez. 1, 13 giugno 2016, n. 24437).

In applicazione di detti principi va escluso, nella fattispecie, il denunciato vizio motivazionale perché la Sezione Disciplinare, richiamati in premessa il giudicato cautelare e le statuizioni di questa Corte riassunte nel punto che



precede, ha escluso che le circostanze sopravvenute fossero idonee a modificare il giudizio già espresso sulla «radicale incompatibilità delle condotte contestate con l'esercizio delle funzioni giudiziarie».

4.3. Il ricorso, tutto incentrato su un presupposto indimostrato, ossia sull'essere la (omissis) vittima di un sistema correntizio e prevaricatorio (pag. 14), non si confronta con la motivazione della ordinanza impugnata nella parte in cui sottolinea che, anche a voler trarre dalle *chat* e dalle dichiarazioni del (omissis) dette «ipotetiche deduzioni», le stesse in nessun caso giustificerebbero i comportamenti addebitati all'incolpata (gravi scorrettezze in atti e condotte, violazioni di legge, omesse astensioni), idonei a compromettere la credibilità ed il prestigio della magistratura, in quanto sintomatici della mancanza di equilibrio e di controllo.

Analoghe considerazioni vanno espresse in relazione alla rilevanza dell'avvenuto annullamento della sentenza penale di primo grado di condanna della (omissis) per il delitto di tentata concussione ai danni di (omissis)

, annullamento che è stato valutato dalla Sezione Disciplinare ed è stato ritenuto irrilevante, perché inerente a vicenda che fa solo da sfondo al procedimento disciplinare qui in rilievo, essendo oggetto di altro procedimento, sospeso in attesa della definizione del processo penale. La Sezione Disciplinare ha correttamente osservato, richiamando argomenti sviluppati dal Procuratore Generale nella sua requisitoria, che la pendenza del processo penale, nel quale la (omissis) si era costituita parte civile, comportava l'obbligo dell'astensione in relazione alle procedure esecutive nelle quali l'ente era intervenuto, a prescindere dalla fondatezza o meno delle accuse che alla (omissis) erano state contestate in sede penale. Parimenti irrilevante nel presente giudizio è la documentazione depositata in data 4 luglio 2022 riguardante altro processo penale instaurato a carico della ricorrente per fatti estranei a quelli oggetto del procedimento disciplinare al quale la misura cautelare si riferisce.

5. In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.



P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 5 luglio 2022

Il Consigliere estensore

Annalisa Di Paolantonio

Il Presidente

Margherita Cassano

